



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

**CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.29 DEL 26/04/2016**

OGGETTO: Determinazione tariffe Tari anno . 2016

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barzon Pierluigi - Presidente	Sì
2. Stringa Giampiero - Vice Sindaco	Sì
3. Sturla Luciano - Consigliere	Sì
4. Pette' Silvia - Consigliere	Sì
5. Fossati Alessandro - Consigliere	Sì
6. Bertelegni Stefano - Consigliere	Sì
7. Sturla Natalino - Consigliere	Sì
8. Torlasco Giorgio - Consigliere	Sì
9. Saccardi Marco - Consigliere	Sì
10. Pecile Aldo - Consigliere	Sì
11. Afilì Francesco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa Nosotti Elisabeth** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Barzon Pierluigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione tariffe Tari anno . 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 28 in data odierna di approvazione del Piano Finanziario per l'applicazione della TARI;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

RITENUTO altresì di stabilire per il pagamento della tassa in oggetto le seguenti scadenze:

- 1^ rata o importo complessivo il 16.8.2016;
- 2^ rata il 16.10.2016;
- 3^ rata il 16.12.2016;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto;
- di dare atto che la tassa di cui al presente atto verrà riscossa alle seguenti scadenze:
- 1^ rata o importo complessivo il 16.8.2016;
- 2^ rata il 16.10.2016;
- 3^ rata il 16.12.2016;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

TARIFFE ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	1,19512	1,00390	0,60	555,04081	0,17638	58,73886
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,19512	1,17122	1,40	555,04081	0,17638	137,05734
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,19512	1,29073	1,80	555,04081	0,17638	176,21658
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	1,19512	1,38634	2,20	555,04081	0,17638	215,37582
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	1,19512	1,48195	2,90	555,04081	0,17638	283,90448
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	1,19512	1,55366	3,40	555,04081	0,17638	332,85353

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,41015	0,20918	4,20	0,17636	0,74071
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,41015	0,32812	6,55	0,17636	1,15516
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,41015	0,25839	5,20	0,17636	0,91707
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,41015	0,17636	3,55	0,17636	0,62608
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,41015	0,54550	10,93	0,17636	1,92761
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,41015	0,37324	7,49	0,17636	1,32094
107-Case di cura e riposo	1,00	0,41015	0,41015	8,19	0,17636	1,44439
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,41015	0,46347	9,30	0,17636	1,64015
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,41015	0,23789	4,78	0,17636	0,84300
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,41015	0,45527	9,12	0,17636	1,60840
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,41015	0,62343	12,45	0,17636	2,19568
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,41015	0,42656	8,50	0,17636	1,49906
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,41015	0,47577	9,48	0,17636	1,67189
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,41015	0,37324	7,50	0,17636	1,32270
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,41015	0,44706	8,92	0,17636	1,57313
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,42	0,41015	3,04331	60,88	0,17636	10,73680
117-Bar, caffè, pasticceria	6,28	0,41015	2,57574	29,82	0,17636	5,25906
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,41015	0,97616	19,55	0,17636	3,44784
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,41015	1,07049	21,41	0,17636	3,77587
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,41015	4,28197	49,72	0,17636	8,76862
121-Discoteche, night club	1,64	0,41015	0,67265	13,45	0,17636	2,37204



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe Tari anno . 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rocca Susella, li 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Barzon Pierluigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Rocca Susella, li 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Barzon Pierluigi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 143 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2016 al 13/05/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Susella, li 28/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 26-apr-2016

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Rocca Susella, li 26-apr-2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nosotti Elisabeth